

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale e Partita Iva **97207870581**

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 1 marzo 2011

SIA11047

MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Variazione parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI. Procedura e chiarimenti del Comitato Nazionale Albo Gestori.

Con nota del 28 febbraio 2011 - riportata nel link sotto indicato - il Comitato Nazionale ha fornito a tutte le Sezioni Regionali dell'Albo Gestori **le procedure ed i chiarimenti** per effettuare le variazioni del parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI.

Quanto sopra, su richiesta anche della scrivente Confederazione, che ha più volte segnalato al Ministero dell'Ambiente le difficoltà operative incontrate dalle imprese nel dover variare il proprio parco autoveicolare (ad es. per vendita di un automezzo, rettifica della targa di un veicolo o inserimento di un autoveicolo aggiuntivo) nel sistema SISTRI.

Le procedure ora individuate dal Comitato Nazionale riguardano i seguenti quattro casi:

1. incremento del numero degli autoveicoli;
2. cancellazione di autoveicoli;
3. cancellazione di autoveicoli e contemporaneo inserimento nell'iscrizione all'Albo di autoveicoli di pari numero da parte della stessa impresa
4. nuova immatricolazione (cambio di targa sullo stesso autoveicolo) o numero di targa errato.

Ciascuna procedura prevede: una richiesta da parte dell'impresa alla Sezione regionale di appartenenza, nella quale la stessa specifica la targa dell'autoveicolo oggetto della variazione e indica, per gli automezzi da autorizzare ed inserire nel SISTRI anche la categoria di iscrizione al SISTRI (art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/06; comma 8 per i trasportatori in conto proprio; trasporto rifiuti urbani in Campania); un invio telematico, da parte della Sezione regionale, della variazione richiesta al SISTRI, che provvede alla modifica del numero dei veicoli iscritti a nome dell'impresa richiedente (disattivando le pennette USB relative ai veicoli cancellati); un ritiro dei nuovi dispositivi USB da parte dell'impresa presso la Sezione regionale (o una restituzione di quelli relativi ai veicoli cancellati) ed un prenotazione di un'operazione di montaggio delle nuove black-box (o di smontaggio per i veicoli cancellati) presso l'officina autorizzata SISTRI scelta dall'impresa.

Nel rimandare le imprese interessate alla lettura della nota del Comitato Nazionale relativa al proprio caso di variazione, si segnala che per eventuali altri casi non risolti con la nota in oggetto (ad esempio la locazione di un automezzo ad altra impresa di trasporto rifiuti iscritta al SISTRI), il Comitato Nazionale Albo Gestori fa riserva di valutare e diramare ulteriori direttive.

Da ultimo si segnala che, per le vie brevi, il Comitato nazionale ha **assicurato che la sospensione degli autoveicoli** autorizzati al trasporto dei rifiuti, ma non iscritti al SISTRI non verrà effettuata, ai sensi dell'articolo 212, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010 - *), a partire dal 25 febbraio scorso, ma solo dal secondo mese successivo all'entrata in funzione definitiva del SISTRI, prevista per il 1° giugno 2011: quindi dal 1° agosto 2011. Ciò in attuazione della disposizione transitoria dell'articolo 39 del menzionato D.Lgs. 205/2010, che rinvia l'applicazione di tutte le sanzioni sul SISTRI (e quella della sospensione degli automezzi è una di quelle) alla data di effettiva entrata in vigore del SISTRI.

Cordiali saluti.

(*) Art. 212, comma 9: *“Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo”.*